



COMUNE DI LOSONE

**Messaggio municipale no. 025 al Consiglio comunale di Losone:  
Modifica art. 36 cpv. 3 del Regolamento delle canalizzazioni**

Losone, 8 novembre 2016

Commissione designata: Commissione della legislazione

Egregio signor Presidente,  
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di modifica dell'art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni, limitatamente alla modifica della percentuale sul valore di stima per il calcolo dell'importo della tassa uso fognatura.

### **1. Premessa**

Il 14 giugno 2011 il Consiglio comunale, nell'ambito dell'adozione del Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS), ha adottato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Il Regolamento è poi stato approvato dalla Sezione degli enti locali l' 8 settembre 2011.

Tra le norme del nuovo Regolamento figura anche l'art. 36 concernente il prelievo della tassa uso fognatura annuale.

Il cpv. 3 definisce i parametri per il calcolo della tassa, consistente in un importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.20‰ e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.

Giusta l'art. 60a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), la tassa d'uso della canalizzazione va stabilita conformemente al principio di causalità, quindi tenendo in considerazione la copertura integrale dei costi di esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (compresi gli ammortamenti e adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria), nonché dei principi di equivalenza e parità di trattamento.

Nel rispetto dei principi di causalità e di equivalenza, il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, deve avere carattere prevalente, ossia coprire l' 80% dei costi.

In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà, creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

## **2. Valori di stima**

Uno dei parametri per il calcolo della tassa uso fognatura è il valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione.

Il Regolamento della Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare stabilisce che l'evoluzione dei valori immobiliari sia monitorata e, ogni quattro anni, oggetto di un rapporto sottoposto al Consiglio di Stato. Se in questo arco di tempo viene constatato un aumento o una diminuzione dei valori di stima superiore al 25%, il Governo cantonale può procedere a un aggiornamento dei valori ufficiali di stima.

Nel periodo tra il 1. gennaio 2003 e il 31 dicembre 2014, è stato registrato un aumento globale di valore della sostanza immobiliare ticinese pari al 27.4%.

In base alle proprie competenze, il Consiglio di Stato ha quindi deciso di applicare a partire dal 2017 un aumento medio dei valori di stima del 18.03%.

Gli aumenti dei valori di stima delle singole parcelle sono calcolati in funzione del polo e della fascia territoriale.

Per il Comune di Losone l'aumento è stato stabilito dal Consiglio di Stato nel 21.84% (per gli immobili della Fascia 1).

Il valore di stima ufficiale complessivo della sostanza immobiliare di Losone passa così dal 1. gennaio 2017 da Fr. 602'053'000.-- a Fr. 733'541'375.--.

## **3. Modifica Art. 36 cpv. 3 Tassa uso fognatura**

Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza i parametri specifici per il calcolo della tassa uso fognatura.

Oltre al consumo di acqua potabile o industriale consumata e al valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, il Municipio deve tener conto anche dei costi d'esercizio e dell'ammortamento delle canalizzazioni fatturati annualmente al Comune dal Consorzio depurazione acque del Verbano, nel senso che attraverso la tassa uso fognatura non può essere prelevato un importo superiore rispetto ai costi d'esercizio e ammortamento.

In tal senso, nell'ordinanza i parametri riferiti all'importo per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata e quello calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione vengono adattati in modo tale da prelevare con la tassa uso fognatura un importo complessivo equivalente ai costi d'esercizio.

Negli ultimi tre anni è sempre stata applicata la percentuale minima stabilita dal regolamento del 0.2‰ sul valore di stima complessivo.

Tuttavia, in considerazione dell'incremento del numero di immobili allacciati alle canalizzazioni dovuto al boom edilizio e dell'aumento del valore di stima ufficiale complessivo della sostanza immobiliare a partire dal 1. gennaio 2017 (v. precedente p.to 2), anche applicando la percentuale minima del 0.2‰ prevista dal Regolamento porterebbe al prelievo della tassa uso con un importo complessivo superiore ai costi d'esercizio sostenuti dal Comune.

Da ciò quindi la necessità di diminuire la percentuale minima stabilita dall'art. 36 cpv. 3 del Regolamento della canalizzazioni, che si propone di modificare come segue:

<b>Articolo 36 cpv. 3 in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<sup>3</sup> La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.20‰ e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.	<sup>3</sup> La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al <del>0.20‰</del> <b>0.10‰</b> e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.

Con la proposta di modifica sopra menzionata, il principio della causalità sancito dalla legislazione federale viene mantenuto.

#### **4. Conclusioni**

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

**1. È approvata la modifica all'Art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni come indicato al punto 3 del presente messaggio municipale.**

**2. La modifica entra in vigore al 1 gennaio 2017.**

Con stima.

**PER IL MUNICIPIO:**

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay